



COMUNE DI VILLA CASTELLI

(Provincia di Brindisi)

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE NON RISCOSSE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI INGIUNZIONE FISCALE NOTIFICATI DAL 2000 AL 2016 (ai sensi dell'art. 6-ter del D.L. 22 ottobre 2016, n.193)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 31-01-2017

art. 1

Oggetto del regolamento e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai provvedimenti di ingiunzione fiscale, di cui al *regio decreto 14 aprile 1910 n. 639*, non completamente riscossi, riguardanti le entrate sia tributarie che patrimoniali, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, direttamente dal Comune o dal concessionario di riscossione di cui all'art. 53 del *decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*.

art. 2

Definizione dell'agevolazione

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 6-ter del Decreto Legge 22/10/2016, n.193 introdotto dalla Legge di Conversione n. 225 del 1° dicembre 2016, l'agevolazione, da richiedersi secondo le modalità di cui al presente regolamento, consiste nella esclusione dalle sanzioni relative alle entrate rinvenienti dai provvedimenti indicati nell'art.1

art. 3

Modalità di adesione

1. Per l'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento il contribuente dovrà produrre, entro il 30 aprile 2017, richiesta o dichiarazione di adesione alla definizione agevolata delle ingiunzioni, secondo uno schema (o modello di domanda) pubblicato sul sito istituzionale del Comune, da presentarsi direttamente all'Ufficio Protocollo comunale, oppure con Raccomandata A.R. oppure mediante posta elettronica certificata (PEC).

2. La dichiarazione di adesione dovrà indicare l'eventuale numero di rate (ovvero l'unica soluzione) con cui il contribuente intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa e la conseguente dichiarazione di impegno alla rinuncia degli stessi giudizi;

art. 4

Importo rateizzabile, numero delle rate e relativa scadenza

1. La rateizzazione, qualora scelta all'atto della presentazione della domanda, prende come riferimento l'importo dell'ingiunzione originaria ed è ammessa solo se tale importo è pari o superiore a trecento euro. L'importo da rateizzare sarà comunque l'importo dell'ingiunzione originaria depurato dalle sanzioni di cui all'art. 2.

2. La rateizzazione prevista è a cadenza trimestrale. Il numero delle rate è indicato nella richiesta del contribuente considerando che non può essere superato il 30 settembre 2018 (nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 6-ter del DL 193/2016).

3. Il primo trimestre decorre dal 30 giugno 2017. L'opzione per la rata unica comporterà l'accettazione della prima scadenza trimestrale fissata, per quanto innanzi, al 30 settembre 2017.

4. Sulla dilazione di pagamento accordata (in soluzione unica o rateizzata) saranno comunque applicati gli interessi legali.

art. 5

Termini e modalità di riscontro delle istanze

1. Le richieste di adesione all'agevolazione saranno prese in carico dall'ufficio tributi per essere trattate e definite nel rispetto del presente regolamento. L'esito ovvero i documenti per il pagamento agevolato, con l'indicazione delle singole rate e le scadenze delle stesse, saranno trasmessi al contribuente entro il 30 giugno 2017 a cura dell'Ufficio Tributi nelle stesse modalità con cui il contribuente ha prodotto l'istanza e cioè direttamente (attraverso l'ufficio tributi) oppure con Raccomandata A.R. oppure mediante PEC per coloro che hanno presentato istanza con quest'ultima modalità.

2. Le richieste di agevolazione riguardanti atti ingiuntivi emessi dal concessionario dovranno essere rivolte direttamente a quest'ultimo che procederà con l'evasione della richiesta nell'osservanza dei contenuti di cui al presente regolamento e, in generale, alle disposizioni di legge.

Art.6

Decadenza dal beneficio

1. Per quanto puntualmente disposto dal comma 4 dell'art.6-ter del DL 193/2016 *"in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto"*.

art. 7

Trattamento dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del presente regolamento sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

art. 8

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 6-ter, inserito dalla *legge di conversione 1°(gradi) dicembre 2016, n. 225* del D.L. 22/10/2016, n. 193 nonché le disposizioni di legge vigenti in materia.

art. 9

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento producono effetto decorsi quindi giorni dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione di Consiglio Comunale.